



PARERE MOTIVATO
n. 163 in data 9 AGOSTO 2016

OGGETTO: COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio – Parere commissione VAS n. 13 del 25.01.16 - Integrazioni del responsabile del procedimento relativamente alla documentazione relativa alle osservazioni n. 15 e n. 47.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

Premesso che

la Commissione Regionale VAS si è espressa con parere n. 13 del 25 gennaio 2016, relativamente al Rapporto Ambientale al PAT del Comune di Noventa Padovana, valutando, quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, con nota in data 17.04.15 protocollo comune 6371, relativamente al numero delle osservazioni pervenute



(n. 39 entro i termini e n. 7 fuori termine, di cui n. 3 osservazioni aventi valenza per la proposta di Rapporto Ambientale esattamente la n. 13, la n. 36 e la n. 38).

Con nota in data 21 marzo 2016 prot. 5108, il Responsabile del Procedimento del Comune di Noventa Padovana, successivamente all'espressione del parere della Commissione VAS, ha integrato la dichiarazione relativa al numero delle osservazioni, precedentemente richiamata, in quanto *"contenente un errore materiale, segnalando la presenza:*

- *di una ulteriore osservazione (n. 47) pervenuta il 27.01.2015 prot. 1273 da parte dell'ufficio tecnico, esaminata ed approvata nella seduta del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2015 "di esame e controdeduzione alle osservazioni";*
- *delle seguenti osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali:*
n. 15 presentata il 23.07.15 prot. 11050 – Lazzaretto Umberto –
n. 47 presentata il 27.01.15 prot. 1273 - Ufficio tecnico –."

La Commissione Regionale VAS riunitasi in data 17 maggio 2016, con parere n. 124, esaminate le ulteriori osservazioni attinenti a questioni ambientali, segnalate dal Comune con nota in data 17.04.2016, e considerato che le stesse, ed in particolare la n. 47, apportano, oltre alla correzione di errori materiali e cartografici, rilevanti modifiche alle azioni ed agli effetti, previsti anche in termini cumulativi, valutate dal Rapporto Ambientale del PAT, esaminato dalla Commissione in data 25.01.16, ha ritenuto indispensabile, per una corretta valutazione delle osservazioni n. 15 e n. 47, che il Rapporto Ambientale venga integrato, al fine di valutare le azioni e gli effetti cumulativi che le suddette osservazioni determinano sulla sostenibilità ambientale del Piano.

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Noventa Padovana, con note pec prot. n. 235876 del 16.06.16 e n. 241788 del 21.06.16 ha trasmesso documentazione integrativa, ai fini di una corretta valutazione delle osservazioni n. 15 e n. 47, nonché integrazione al Rapporto Ambientale, come da richiesta formulata dalla Commissione VAS del 17 maggio 2016 con parere n. 124.

Dalla documentazione trasmessa, avente per oggetto: **"Trasmissione dell'Allegato C "Approfondimenti in merito alle osservazioni n. 15 e 47 al PAT adottato"**, integrativo al Rapporto Ambientale, contenente le valutazioni richieste dal Parere Motivato n. 124 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS."

Preso atto di quanto riportato nella documentazione trasmessa, da cui risulta che:

Allegato C – Approfondimenti in merito alle osservazioni n. 15 e 47 al PAT adottato

Al fine di ottemperare a quanto richiesto all'interno del Parere Motivato n. 124 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS, si è effettuato un approfondimento valutativo relativo alle modifiche intervenute a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni n. 15 e n. 47.

Per quanto riguarda l'osservazione 15 essa ha portato ad una ripermisurazione dell'ambito M1: tale ambito, nella nuova configurazione, è già stato sottoposto ad una valutazione specifica all'interno dell'Allegato A al Rapporto Ambientale, al quale pertanto si rimanda. La realizzazione delle previsioni del PAT dovrà seguire le misure e indicazioni individuate nell'Allegato A del Rapporto Ambientale e recepite anche dalle NT del PAT.

L'osservazione n. 47 si compone di diversi punti, alcuni dei quali introducono modifiche alle norme del Piano e alle cartografie di progetto. Di seguito si riporta un



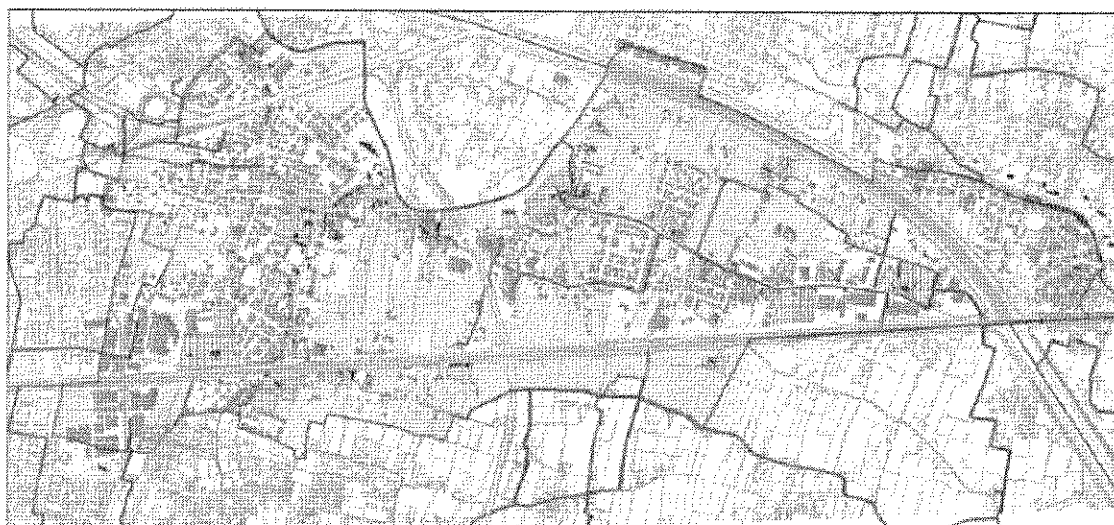
approfondimento valutativo delle modifiche introdotte dall'accoglimento dell'osservazione n. 47.

OSSERVAZIONE N. 47
Proponente: Ufficio Tecnico
<i>N.B. L'osservazione si compone di diverse parti che vengono di seguito singolarmente esaminate. Vengono riportate per intero unicamente le parti ritenute di interesse ambientale.</i>
Osservazione all'art. 5 "Perequazione urbanistica"
Non di carattere ambientale
Osservazione all'art. 6 "Riqualificazione ambientale e credito edilizio"
Non di carattere ambientale
Osservazione all'art. 11 "Beni paesaggistici - norme generali"
Oggetto: Comma 6: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT
Controdeduzione: Modifica comma 6: eliminare l'intero comma: <i>Per gli interventi all'interno del territorio agricolo, ai sensi dell'articolo 43 «Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale», comma 1, lettera b) della LUR, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti disciplinate dal successivo Titolo VIII».</i>
Approfondimento valutativo Viene modificata la normativa togliendo il riferimento al Titolo VIII delle NT. Come specificato più avanti nel corso del presente paragrafo, all'interno del Titolo VIII viene eliminato l'art. 72 (<i>"Territorio agricolo - Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni"</i>) che conteneva specifiche prescrizioni relativamente alle tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni in territorio agricolo. In particolare venivano indicate le tipologie edilizie ammesse, le caratteristiche delle coperture, dei camini, delle cornici di gronda, dei porticati, dei poggiali, delle forature, dei serramenti, degli intonaci, delle recinzioni. Le prescrizioni miravano al mantenimento delle forme tradizionali, indicando, ad esempio, di preferire piante degli edifici rettangolari e prescrivendo l'assenza di scale esterne e l'uso di intonaci tradizionali e serramenti in legno. Si ritiene che l'obiettivo di mantenere la riconoscibilità del territorio rurale, anche con riferimento alle tipologie e caratteristiche costruttive ammesse per le nuove edificazioni, possa trovare più opportuno sviluppo nell'ambito della successiva fase di pianificazione comunale, ovvero nel Piano degli Interventi. Mentre il PAT infatti ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione.



10/200

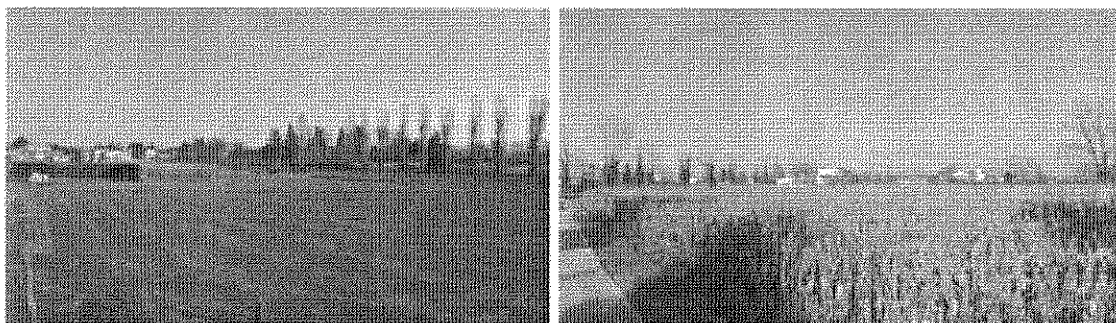
Si ritiene utile riportare di seguito alcune considerazioni relative alle caratteristiche del territorio agricolo in ambito comunale. Il territorio di Noventa Padovana si inserisce all'interno dell'area metropolitana centrale costituita dal sistema insediativo e dai territori di connessione afferenti le città di Padova e Mestre (ambito di Paesaggio n. 8 riconosciuto dal P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 427 del 2013). L'ambito comunale si presenta per la gran parte urbanizzato tuttavia sono ancora riconoscibili ambiti agricoli pressoché integri, seppure di estensione limitata, come mostra la cartografia riportata di seguito.



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Confine comunale Noventa Padovana | Territorio agricolo |
| Idrografia principale | Vile Venete |
| Canali e corsi d'acqua secondari | Edifici vicinisti |
| Edifici | Perimetrazione tutelata |

Edifici e territorio agricolo – Elaborazioni MATE s.r.l.

La limitata estensione delle porzioni di territorio agricolo "integro", unita alla morfologia pianeggiante di tutto l'ambito comunale, determina una forte intervisibilità rispetto agli elementi antropici presenti nell'intorno (strade, aree urbanizzate, edifici industriali, etc.). La percezione del paesaggio si discosta molto, nella gran parte dei casi, da quella di un paesaggio agricolo integro.



Viste del territorio agricolo – Fonte: Google Earth

Si ritiene opportuno che in fase di Piano degli Interventi vengano individuate opportune indicazioni al fine di garantire la conservazione del paesaggio agrario storico, anche ove residuale, favorendo inoltre, in coerenza con gli obiettivi del PTRC per l'ambito, la salvaguardia degli elementi di valore ambientale che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali).



10/10/2016

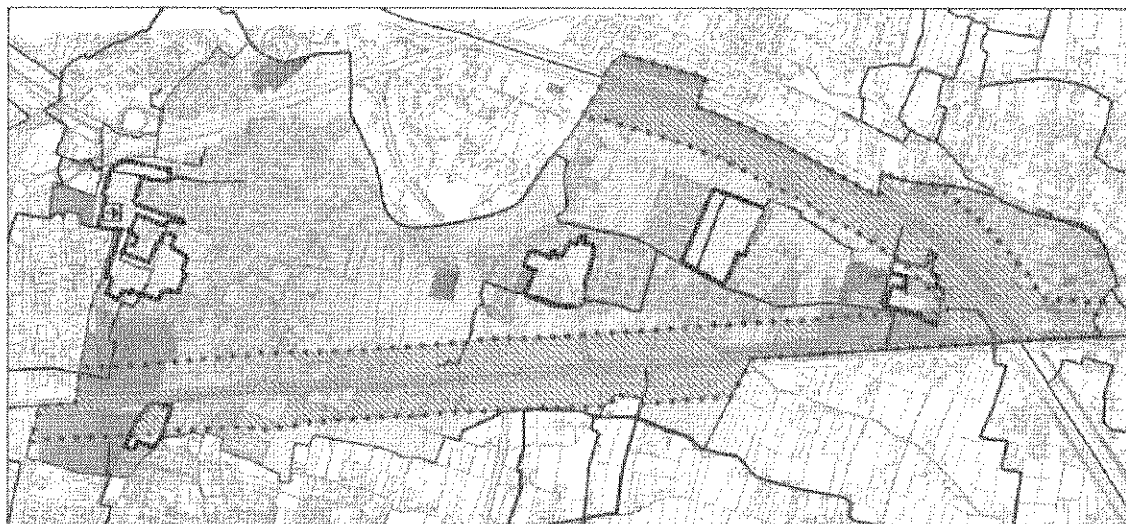
Osservazione all'art. 12 "Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua"**Oggetto:** Comma 10, 11 e 14: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT.

Controdeduzione: Modifica comma 10: eliminare l'intero comma: *Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua all'interno degli Articoli 75, Articolo 75 e Articolo 76 delle presenti Norme tecniche nonché rappresentate cartograficamente in Tavola 4 – «Trasformabilità», è vietato qualsiasi tipo di edificazione.* Modifica comma 11: eliminare dopo le parole "tempo libero" le parole: *Saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con piste pedonali e ciclabili non asfaltate.* Modifica comma 14: eliminare l'intero comma 14: *È inoltre vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione delle pratiche agricole meccanizzate.*

Approfondimento valutativo

Il comma 10 vietava la possibilità di nuove edificazioni negli ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale interessati dal vincolo. La modifica oggetto di osservazione riconduce la disciplina delle aree oggetto di vincolo paesaggistico (per la presenza di corsi d'acqua) alla normativa vigente (D. Lgs. n. 42 del 2004). Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio infatti, nella volontà di tutelare gli ambiti di maggiore valenza quali quelli prossimi ai corsi d'acqua, introduce delle specifiche indicazioni (art. 146) che, nel caso in esame, condizionano la realizzazione di eventuali interventi (compresi quelli di nuova edificazione) alla procedura di autorizzazione paesaggistica. Ricadono tra le aree oggetto di osservazione alcuni ambiti del territorio agricolo, alcune aree di edificazione diffusa e due aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Al fine di valutare gli effetti derivanti dalla eliminazione di tale comma, si riportano di seguito considerazioni specifiche inerenti i diversi ambiti.

Nelle aree agricole eventuali interventi edificatori sono disciplinati dalla L.R. 11/2004. L'art. 44 della L.R. specifica che: "Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal Pt, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-produttive [...]". Gli interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso dei requisiti minimi specificati dalla norma. Non si tratta, di conseguenza, di intervenire con nuove urbanizzazioni, ma di edifici singoli funzionali alle attività agricole e ai suoi proprietari, la cui realizzazione è condizionata all'espressione del parere positivo da parte della Soprintendenza nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica. Non si ravvisano criticità in relazione alla tutela del paesaggio e del territorio agricolo in cui si mantengono valide le indicazioni contenute nella LUR.

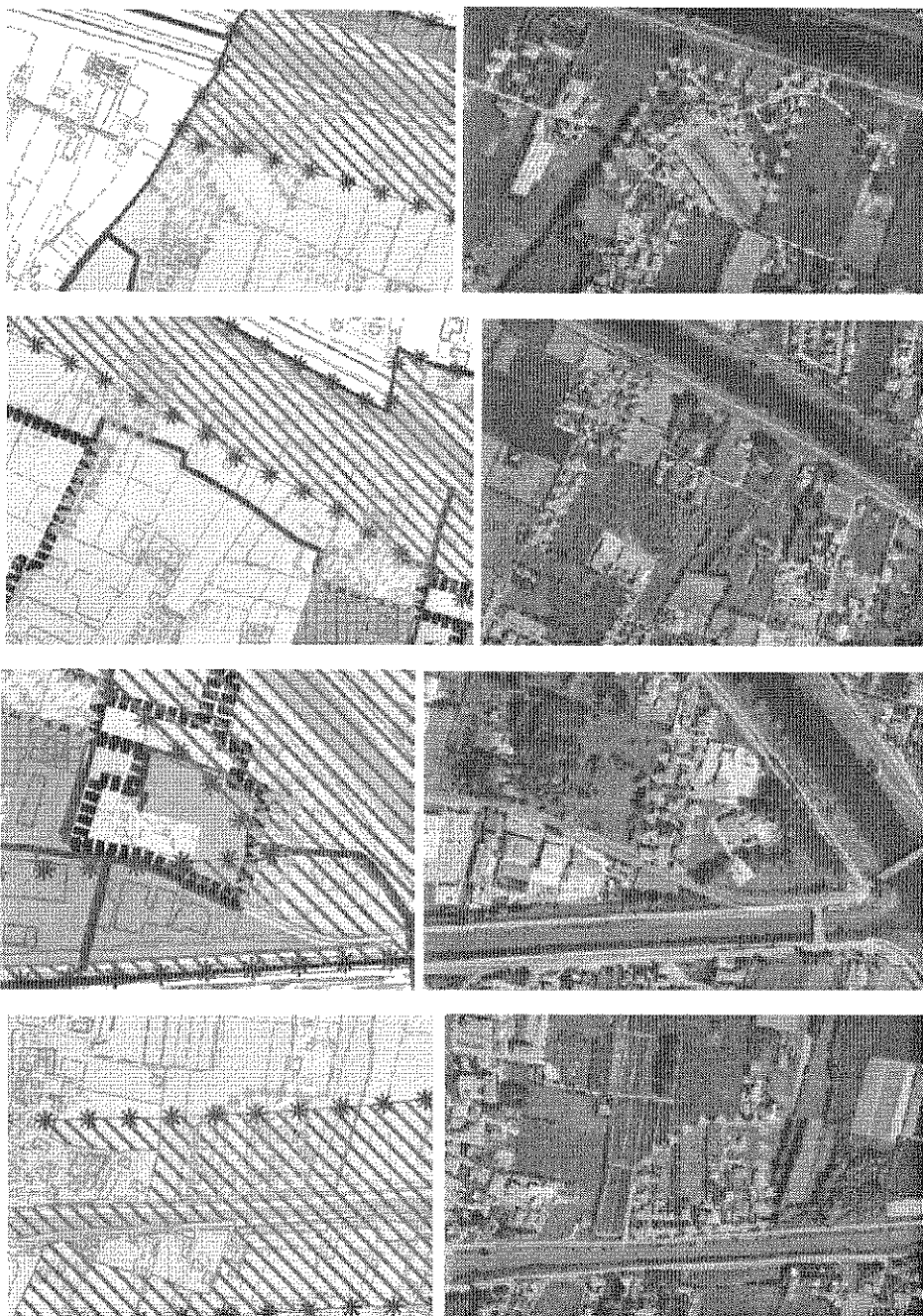
 Codice comunale Nicovra/Palovara Vincolo paesaggistico Corsi d'acqua vincolati Aree per la costruzione di parchi e riserve naturali di interesse comunale (art. 74, 75 e 76 della N.T.A.) Sistema agrario diffuso Sistema delle viti Vincolo paesaggistico corsi d'acqua (D. Lgs. n. 42 del 2004) Corsi d'acqua vincolati e vincoli paesaggistici da corsi d'acqua interne alle aree destinate alla formazione di parchi e riserve Aree di urbanizzazione consentite a destinazione residenziale Aree di urbanizzazione consentite a destinazione produttiva Servizi e attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza - art. 54 della N.T.A. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale - art. 55 della N.T.A. Aree di riqualificazione o conversione - art. 57 della N.T.A. Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica - art. 58 della N.T.A. Edificazioni di massa - art. 59 della N.T.A. Linee preferenziali dello sviluppo insediativo - art. 62 della N.T.A.

Edifici e territorio agricolo – Elaborazioni MATE s.c.



10/10/00

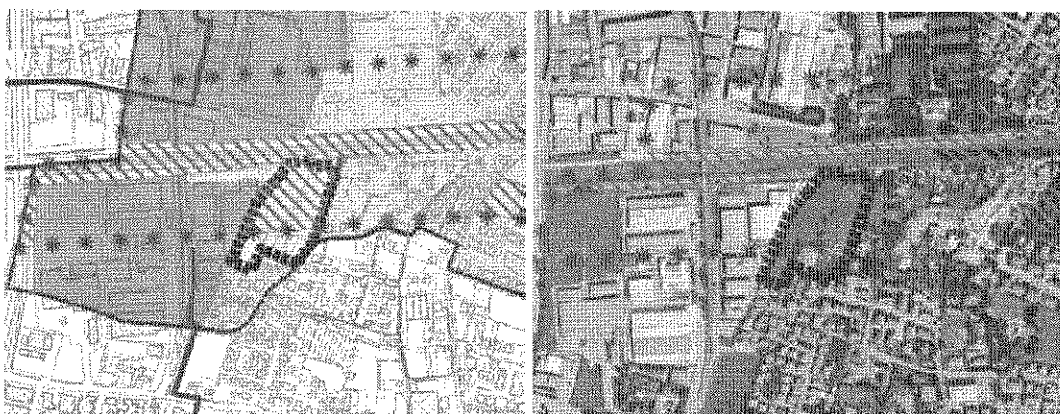
Gli *ambiti di edificazione diffusa* comprendono le aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale di modeste dimensioni, dotate delle principali opere di urbanizzazione e caratterizzate da un'edificazione minuta e non densa di tipo residenziale anche associata a strutture connesse all'agricoltura. Le norme del PAT (art. 55) demandano al PI l'individuazione delle aree in cui sono ammessi interventi di nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti. In particolare il PI provvederà a definire in tali ambiti le destinazioni d'uso e gli indici edilizi e l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti. Alcuni ambiti di edificazione diffusa individuati dal PAT rientrano tra quelli oggetto di osservazione: si tratta tuttavia per la gran parte di ambiti già edificati come mostrano gli estratti cartografici riportati di seguito.





Per quanto riguarda le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, esse riguardano le aree oggetto di scheda M2 ed M4.

L'ambito oggetto della scheda M2 è individuato negli estratti riportati di seguito. Si tratta di un'area agricola di modeste dimensioni che, nell'ambito territoriale a sud del Piovego, costituisce l'area cuscinetto tra la Zona industriale di Padova (ZIP) e la zona residenziale di Noventa. Obiettivo principale delle azioni strategiche è il consolidamento della funzione cuscinetto e la riqualificazione in funzione di una sua valorizzazione con le seguenti caratteristiche: - realizzazione di attrezzature sportive; - realizzazione di aree a parco con funzione di mitigazione degli impianti produttivi; - collegamento con la rete ciclo-pedonale esistente e di progetto; - recupero di aree da destinare a servizi; - nuove aree residenziali ove non precluse da norme o strumenti di pianificazione sovraordinata.



Considerato l'assetto insediativo del territorio che circonda l'ambito in esame non si ritiene che le strategie promosse dal PAT per l'ambito possano compromettere l'assetto paesaggistico del territorio in esame e di quello circostante. Si ritiene anzi che la realizzazione degli interventi indicati nella scheda specifica delle NT del PAT (Allegato 15) possa contribuire a ricucire i due ambiti urbani presenti ad est e a ovest dell'ambito, a destinazione rispettivamente residenziale e produttiva. Per la valutazione degli effetti ambientali si rimanda all'approfondimento specifico riportato nell'Allegato A al RA, in cui sono state inoltre individuate specifiche misure al fine di accrescere la sostenibilità ambientale e la compatibilità delle trasformazioni con il contesto.

Per quanto riguarda l'ambito M4, individuato negli estratti cartografici riportati di seguito, le strategie del PAT indicano come obiettivo principale della trasformazione: - l'ampliamento del Parco della Fornace; - la realizzazione di una fascia di collegamento ciclo-pedonale del Parco della Fornace con l'argine del Brenta. Si ritiene pertanto che le modifiche introdotte a seguito dell'osservazione in esame non determinino una sostanziale variazione delle strategie già individuate dal PAT per l'ambito M4, anch'esso comunque oggetto di approfondimento specifico nell'Allegato A del RA.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10/00

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10/02/20

Viene eliminato dal comma 11 l'indicazione che ammette, lungo la rete dei corsi d'acqua, interventi finalizzati unicamente alla sistemazione a verde con piste pedonali e ciclabili non asfaltate. Viene inoltre eliminato del tutto il comma 14 che vietava ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione delle pratiche agricole meccanizzate. Gli interventi lungo la rete dei corsi d'acqua sono già oggetto di specifica disciplina. Il R.D. n. 523/1904 (art. 96) specifica che sono vietate le piantumazioni e i movimenti del terreno a distanza minore di quattro metri dal piede degli argini e i fabbricati e gli scavi a distanza minore di metri dieci. Tali indicazioni normative trovano già riscontro nel PAT (art. 19 delle NT). Il PAT inoltre individua nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità le infrastrutture di collegamento in programmazione relative alla mobilità lenta (piste ciclo-pedonali - art. 67). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si ritiene che le modifiche siano coerenti con le strategie e l'impianto normativo del PAT e non si rilevano criticità in relazione a possibili impatti negativi sulle componenti ambientali.

Osservazione all'art. 13 "Terre di usi civici"**Non di carattere ambientale****Osservazione all'art. 14 "Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004"**

Oggetto: Comma 13: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT. Comma 6 e 7: vengono eliminati i riferimenti agli articoli soppressi.

Controdeduzione: Modifica comma 13: eliminazione dell'intero comma; in coerenza con quanto previsto nei successivi articoli Articolo 85, Articolo 78 e Articolo 79, già richiamati al precedente comma 7, gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, debbono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. È obbligatorio prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari e il divieto di apertura di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture. Modifica al comma 6: dopo le parole "Articolo 85" vengono eliminate le parole: "nonché la corrispondente categoria di intervento edificio, di cui al successivo articolo 78". Modifica al comma 7: dopo le parole "Articolo 85" vengono eliminate le parole: "Articolo 78 e Articolo 79".

Approfondimento valutativo

Vengono eliminati i riferimenti agli articoli 78 e 79 delle NT adottate in quanto tali articoli vengono stralciati. Come verrà meglio approfondito successivamente, l'eliminazione di tali articoli si ritiene opportuna in quanto la disciplina in essi contenuta risulta demandata alla successiva fase di pianificazione, ovvero alla redazione del Piano degli Interventi. Mentre il PAT infatti ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione. Per lo stesso motivo si ritiene anche opportuno lo stralcio del comma 13.

Osservazione all'art. 18 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI"

Oggetto: Comma 3 e 14: viene aggiornato in relazione agli ultimi decreti segretariali emanati dall'Autorità di bacino.

Controdeduzione: Modifica al comma 3 viene sostituito come segue: *Il territorio comunale di Noventa Padovana risulta interessato dalle classi di pericolosità nella maniera seguente:*

- a) *la parte ad est del fiume Brenta non è classificata in quanto l'autorità competente sul Bacino Scolante in Laguna di Venezia non ha ancora redatto il proprio PAI;*
- b) *la parte a nord dell'autostrada A4 Milano-Venezia non è soggetta a pericolosità idraulica;*
- c) *le parti perimetrate in Tavola 1 ad ovest dell'autostrada A13 Padova-Bologna e a nord del canale Piovego sono classificate P1 - Aree a pericolosità idraulica moderata» e «P2 - Aree a pericolosità idraulica media »;*
- d) *le parti perimetrate in Tavola 1 a sud del canale Piovego ad ovest dell'autostrada A13 Padova-Bologna sono classificate «P2 - Aree a pericolosità idraulica media » e «P3 - Aree ad elevata pericolosità», mentre ad Est della A13 Padova-Bologna sono classificate «P1 - Aree a pericolosità idraulica moderata».*

Il comma 14 e 17 vengono soppressi.

Approfondimento valutativo

Viene adeguata la normativa del PAT alle nuove disposizioni del PAI del bacino del fiume Brenta, introdotte con i recenti decreti segretariali (che in particolare hanno attribuito la classe di pericolosità idraulica alle aree di attenzione precedentemente individuate). Tale modifica si ritiene opportuna al fine di adeguare il PAT alla pianificazione di settore vigente.



10/00

Osservazione all'art. 19 "Idrografia/fasce di rispetto"
Oggetto: Comma 3: Viene aggiunta la nomenclatura dell'idrografia presente nel territorio comunale in quanto soggetta a vincolo idraulico e conseguente fascia di rispetto. Conseguentemente viene corretta la Tavola 1 (La grafia non è stata rappresentata in tavola 1 in quanto vista la scala del disegno sarebbe risultata illeggibile) pertanto i corsi d'acqua soggetti a vincolo idraulico, in sostituzione della grafia mancante, vengono elencati nell'art. 19.
Controdeduzione: Modifica comma3: alla fine del comma 3 viene aggiunto il seguente elenco: Idrografia principale a) Canale Piovego b) Fiume Brenta c) Fiume Naviglio Stra-Dolo Idrografia secondaria canali d) Noventa e) Noventana diramazione f) Noventana prolungamento g) Noventana Nuovo h) F. Maresciallo II diramazione i) Piovego diramazione j) Capitello diramazione k) Fornace l) canale diramazione m) Polazzi Nord n) Polazzi Sud
Approfondimento valutativo Non viene modificata la disciplina di tutela esistente: vengono unicamente specificati i corsi d'acqua che interessano il territorio comunale.
Osservazione all'art. 23 "Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/servizi"
Oggetto: Comma 6: Comma aggiornato secondo il vigente regolamento Comunale.
Controdeduzione: Modifica comma 6: il comma 6 viene soppresso e sostituito come segue: <i>Gli obiettivi di qualità sono declinati nel "Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2 febbraio 2013.</i>
Approfondimento valutativo La normativa del PAT viene aggiornata con i contenuti del regolamento comunale vigente. Dal punto di vista della tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico rimangono validi i limiti di esposizione indicati dalla normativa nazionale vigente: la modifica introdotta non si ritiene pertanto significativa ai fini della presente valutazione.
Osservazione all'art. 25 "Aree a rischio di incidente rilevante"
Oggetto: Comma 1: comma aggiornato secondo i rilievi del Piano Comunale di Protezione Civile. Comma 3: Viene migliorata la forma della stesura del testo.



10600

Controdeduzione: Modifica comma 1: Il comma 1 viene sostituito come segue: *Nel territorio comunale di Noventa Padovana non sono presenti stabilimenti definiti a Rischio di Incidente Rilevante, mentre diversi stabilimenti si collocano al confine occidentale del territorio comunale, localizzati nell'area industriale di Padova. In particolare sono presenti, in prossimità del confine comunale di Noventa Padovana, le seguenti quattro aziende classificate a Rischio di Incidente Rilevante in base alla normativa vigente in materia:*

- a) *Air Liquide Italia Produzione Srl, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;*
- b) *Lundbeck Pharmaceuticals Italy Spa, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;*
- c) *Stiferite Srl, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;*
- d) *Cromogalante Srl, soggetta agli art. 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i..*

Modifica comma 3: Il comma 3 viene sostituito come segue: *Qualora il territorio comunale sia interessato da aree di danno connesse alla presenza di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante il Piano degli Interventi dovrà essere accompagnato dall'Elaborato Tecnico R.I.R. previsto dal D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".*

Approfondimento valutativo

Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame. In particolare l'articolo delle NT viene adeguato al fine di precisare le condizioni attuali in materia di stabilimenti R.I.R., che sono state oggetto di approfondimento anche nell'ambito della fase istruttoria della Commissione VAS regionale sul PAT adottato (Allegato B al Rapporto Ambientale).

Osservazione all'art. 33 Invarianti di natura storico monumentale e architettonica

Oggetto: Commi 7 e 8: si rende opportuna una ulteriore esplicitazione.

Controdeduzione: Al Comma 7 viene eliminata la parola *tutti* e vengono aggiunte dopo la parola "articolo" le parole *"coincidenti e/o inseriti nelle pertinenze delle Ville Venete o degli vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004"*. Al comma 8 dopo la parola "storici" viene aggiunto: *"delle Ville Venete o degli vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004"*

Approfondimento valutativo

Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame. In particolare l'articolo delle NT viene modificato al fine di meglio specificare l'oggetto della tutela.

Osservazione all'art. 36 Compatibilità geologica ai fini urbanistici - Aree idonee a condizione

Oggetto: Vista la presenza nel territorio di aree individuate in Tav. 3 come "ex cava" e "area soggette a dissesto idrogeologico" è necessario assoggettarle alla verifica di compatibilità geologica ai fini urbanistici in caso di nuove edificazioni.

Controdeduzione: Aggiungere all'art. 36 le lettere "d) cave; e) dissesto idrogeologico;"

Approfondimento valutativo

Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame. In particolare l'articolo delle NT viene modificato al fine di estendere la verifica di compatibilità geologica in caso di nuova edificazione anche agli ambiti interessati dalla presenza di ex cave e alle aree soggette a dissesto idrogeologico.

Osservazione all'art. 38 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Oggetto: Comma 5: comma superato in relazione alle modifiche intervenute successivamente all'adozione (PAI e interventi idraulici realizzati). Comma 11: risulta opportuno inserire l'avvenuta approvazione del Piano delle Acque. Comma 15: il trattamento delle acque di prima pioggia è regolamentato dal vigente piano di tutela delle acque della Regione Veneto.

Controdeduzione: Eliminare interamente il comma 5. Modifica comma 11: aggiungere dopo le parole: "il Pj" le parole, "sulla scorta del Piano delle Acque approvato con DCC n. 1 del 25/03/2014". Modifica comma 15: il comma 15 viene sostituito come segue: *Dovrà essere rispettato quanto disposto dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto relativamente ai trattamenti a cui sottoporre le acque di dilavamento di piazzali e parcheggi; le acque di prima pioggia provenienti da parcheggi aventi una estensione uguale o superiore a 5000 m2 devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Le vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia.*

**Approfondimento valutativo**

Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame. In particolare viene integrata la disciplina al fine di recepire i contenuti del Piano di Tutela delle Acque. In particolare viene richiamata la norma che prevede che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e parcheggi vengano sottoposte a trattamento (sedimentazione ed eventuale disoleatura) prima dello scarico per superfici pari o superiori ai 5'000 mq. Viene anche eliminato il comma 5 che riporta una descrizione degli ambiti a dissesto idrogeologico, che comunque non conteneva elementi di natura prescrittiva o di indirizzo.

Osservazione all'art. 46 Trasformazione urbanistica dell'esistente e nuova edificazione

Oggetto: Comma 8: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT.

Controdeduzione: Modifica al comma 8: eliminazione del comma 8 ["All'interno degli ambiti delle «» (articolo Articolo 56 delle presenti Norme tecniche) e delle «» (articolo Articolo 57), individuati cartograficamente in tavola 4 - «Trasformabilità» e disciplinati in modo più specifico dagli allegati Allegato 14-Allegato 22, il PI individuerà le aree in cui sarà possibile utilizzare i crediti edilizi, così come previsto dall'articolo Articolo 6 «» delle presenti Norme tecniche"].

Approfondimento valutativo

Il credito edilizio è definito dall'art. 36 della LUR come la quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'art. 37 della LUR. Lo strumento del credito edilizio risulta disciplinato dall'art. 6 delle NT del PAT, il quale dispone (cfr. comma 5) che i crediti edilizi possano essere spesi unicamente all'interno di aree di urbanizzazione consolidata, aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, aree di riqualificazione e riconversione e altri contesti territoriali esplicitamente previsti a tale scopo dal PAT o dal PI. Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame, in quanto semplifica l'applicazione dello strumento senza pregiudicare in alcun modo la sostenibilità delle trasformazioni (che comunque devono rispettare la disciplina di zona e ottemperare alle eventuali prescrizioni introdotte dalla V.A.S.).

Osservazione all'art. 48 Attività produttive ai sensi del DPR 160/2010 (SUAP)

Oggetto: Comma 1 lettera g), comma 3: L'articolo viene integrato con le procedure urbanistiche semplificate della LR. 55/2012

Controdeduzione: Modifica al comma 1: viene aggiunta la lettera g) come segue: LR n. 55 del 31.12.2012, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Vengono sostituiti i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con i nuovi commi 3,4,5 come segue:

3. La procedura di SUAP di cui alla LR n. 55/2012, contempla tre fattispecie:

- a) interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (Art. 2, LR 55/2012) e sono soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010:
 - ampliamenti di attività produttive che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di SUAP, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
- b) interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (Art. 3, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010, previa parere del consiglio comunale:
 - ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% della Stp e, comunque, in misura non superiore a mq 1.500.
- c) interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (Art. 4, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010 integrato dalle disposizioni di cui all'Art. 4 della LR 55/2012.

Direttive

4. La procedura di SUAP in Variante al PRC, di cui alla lett. c), Comma 3 del presente Articolo, contempla due fattispecie:

- a) quella che necessita dell'approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PAT ed il PTCP;
- b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PAT ed il PTCP e quindi la Variante al PRC si riferisce esclusivamente al PI.

5. In sede di applicazione della procedura di SUAP in Variante al PRC è necessario:

- quantificare la "capacità di carico ambientale" e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;
- verificare la compatibilità con le zone di tutela;
- garantire il rispetto degli standard urbanistici;
- utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;



10/09/20

- riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
- convenzionare le eventuali opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- prevedere interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

Approfondimento valutativo

Le modifiche introdotte hanno la finalità principale di adeguare la disciplina del SUAP a quanto disposto dalla normativa regionale e in particolare dalla L.R. 55/2012, consentendone l'applicazione a tutte le casistiche previste dalla normativa vigente. Il comma 8 oggetto di stralcio ne ammetteva l'applicazione unicamente "all'ampliamento degli impianti esistenti in ZTO di tipo «D» che abbiano saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza, con esclusione di tutte quelle ricadenti in aree tutelate ai sensi delle norme dei titoli Titolo III e Titolo IV e degli articoli Articolo 74, Articolo 75 e Articolo 76 delle presenti Norme tecniche". Si ritiene necessario l'adeguamento alla normativa regionale, in quanto prevalente sulle disposizioni urbanistiche di livello comunale. Per quanto riguarda la compatibilità e sostenibilità ambientale degli interventi i nuovi commi 5 e 6 stabiliscono specifiche misure, prevedendo la quantificazione della capacità di carico ambientale, l'individuazione di interventi compensativi / mitigativi per la tutela dell'ecosistema interessato e la tutela delle aree di pregio, parchi, compendi di ville, etc. Viene in particolare indicato l'utilizzo del verde come strumento di recupero dell'ambiente, per la regolazione idrotermica, il controllo dell'inquinamento, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio. Considerando le misure sopra richiamate, si ritiene che la corretta applicazione delle stesse garantisca la tutela delle componenti ambientali e degli elementi e aree di pregio, oltre che il corretto inserimento dei nuovi interventi.

Osservazione all'art. 51 Zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo «A», «B», «C», «D» e «F» del PRG vigente

Oggetto: Comma 6: le possibilità di intervento risultano sufficientemente descritte ai commi precedenti.

Controdeduzione: Modifica al comma 6: eliminazione totale del comma.

Approfondimento valutativo

L'art. 51 oggetto di osservazione disciplina i termini della compatibilità del PRG vigente con il PAT per il periodo dopo l'entrata in vigore del PAT e prima dell'approvazione del primo PI. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che le NTA del PRG vigente per le zone A, B, C, D e F si applicano esclusivamente agli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati dal PAT. Il comma 6 delle NT che viene stralciato specificava che "al di fuori delle situazioni descritte ai precedenti commi 3, 4 e 5, le NTA del PRG vigente trovavano applicazione soltanto se riferite ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti". La modifica introdotta si ritiene opportuna in quanto in grado di adeguare la disciplina agli interventi comunque ammessi dalla normativa nazionale e regionale.

Osservazione all'art. 52 Aree di urbanizzazione consolidata

Oggetto: Comma 6: il comma tratta argomenti già previsti dalla LUR.

Controdeduzione: Modifica al comma 6: viene eliminato il comma 6.

Approfondimento valutativo

Il comma 6 stralciato è il seguente: "il PAT non conferma le aree di espansione e di progetto previste dal PRG vigente che alla data di adozione del PAT non siano ancora state convenzionate, demandando al PI la facoltà di definirne la localizzazione, estensione e relative quantità edilizie realizzabili, ferma restando il rispetto di tutte le disposizioni delle presenti Norme di attuazione". Si ritiene che tale modifica sia coerente con la LUR che attribuisce al PI il compito di definire gli interventi di trasformazione ammessi sul territorio, associando invece al PAT la natura di strumento strategico. Per gli ambiti di espansione programmati dal P.R.G. vigente che non hanno ancora trovato attuazione rimane sempre possibile il ritorno alla destinazione agricola nell'ambito della redazione del Piano degli interventi o di sue varianti.

Al momento dell'adozione del PAT sul territorio comunale era presente un'unica area di espansione non ancora convenzionata: la modifica operata riammette l'ambito di espansione a destinazione residenziale (z.t.o. C26) individuato negli estratti cartografici riportati di seguito.



REGIONE DEL VENETO

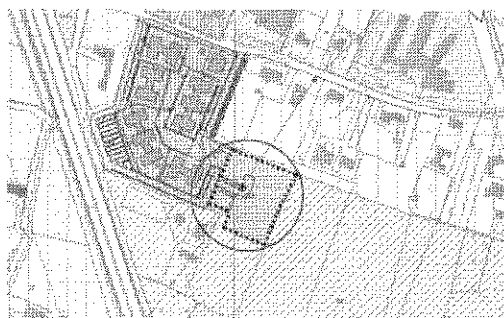
giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10/02/20



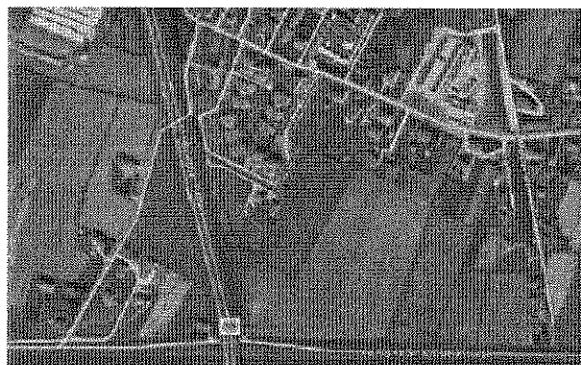
10/00



PERIMETRO STRUMENTO ATTUATIVO - PREVEDO

	ZONA OMOGENEA 4
	ZONA OMOGENEA 5
	ZONA OMOGENEA C1 - Completamento
	ZONA OMOGENEA E1a - Completamento esterno ai centri abitati
	ZONA OMOGENEA C2 - Espansione

Estratto alla Tav. 13.1 - "P.R.G. intero territorio comunale" in scala 1:5'000 del P.R.G. vigente



Stato attuale - Fonte: Google Earth

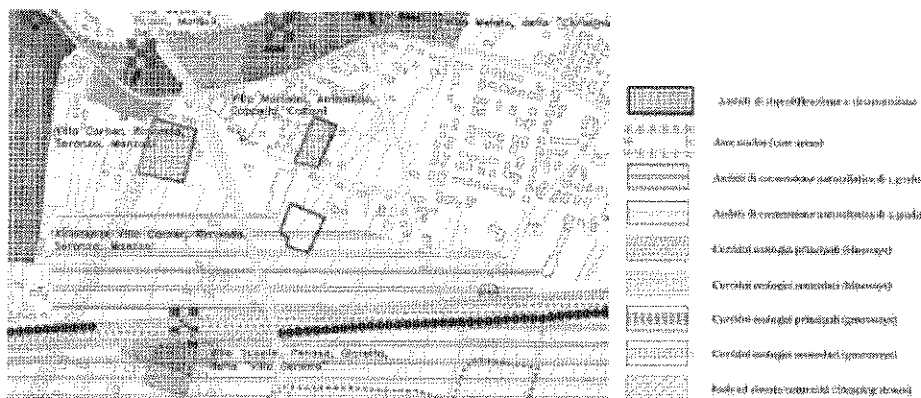


	Ambiti territoriali per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale: Sistema agricolo-fluviale	74, 76
	Aree di urbanizzazione consolidata; a destinazione prevalentemente residenziale	52, 53

Estratto alla Tav. 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT



10/02/20

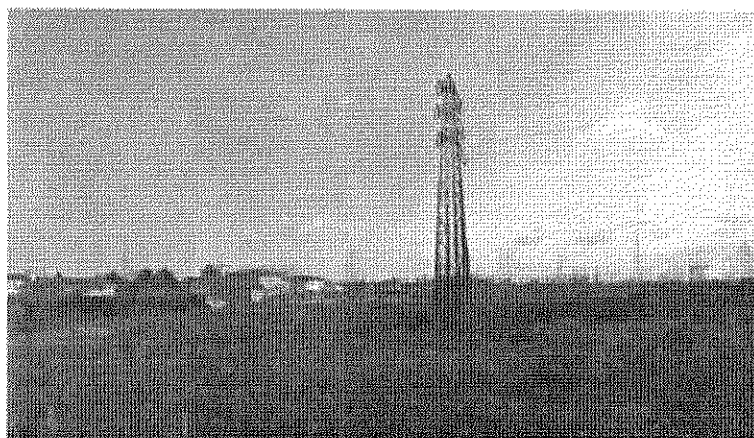


Estratto alla Tav. A4.3 Carta della Trasformabilità del PATI della Comunità Metropolitana di Padova

Di seguito si riporta un approfondimento valutativo specifico per l'ambito sopra indicato.

Descrizione

L'ambito è posto nella porzione centrale del territorio di Noventa, a nord del Canale Piovego, nel retrofronte di Via Benedetto Cellini. L'ambito si presenta, allo stato attuale, interamente libero da edificazione e occupato da terreno incolto. L'ambito è attraversato da un elettrodotto, come mostrano le immagini riportate di seguito.



Stato attuale dell'ambito in esame – Fonte: Google Earth

L'ambito è classificato dal P.R.G. vigente di espansione a destinazione residenziale (C2) e ad esso è associata una capacità edificatoria di 3'000 mc. L'ambito confina a sud e ad est con il territorio agricolo, mentre a nord e ad ovest è presente tessuto urbano prevalentemente occupato da residenza e da servizi. Ad una distanza di poco superiore ai 100 m, a ovest, è presente l'autostrada A13 di collegamento tra Padova e Bologna. Il PATI riconosce una parte dell'area tra gli ambiti di connessione naturalistica di 1° grado.



10/02/2012

Valutazione dei possibili impatti sull'ambiente

L'ambito non presenta una particolare valenza sul piano paesaggistico né ambientale. L'area, pur presentandosi allo stato attuale libera da edificazione, confina con aree già urbanizzate ed è interessata dalla presenza di un traliccio dell'elettrodotto. Trattandosi di un ambito incolto il paesaggio risulta alquanto degradato, percezione che risulta accresciuta dalla presenza del traliccio dell'elettrodotto. La realizzazione delle previsioni insediative potrà contribuire al riordino dell'area. Essa dovrà tuttavia attentamente considerare la presenza dell'elettrodotto e delle conseguenti fasce di rispetto, come spiegato meglio nel seguito. E' ammessa la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale; per tale azione si riconosce la possibilità di effetti negativi sull'ambiente, ad esempio legati al consumo di suolo e all'utilizzo di risorse, pertanto al fine di ulteriormente approfondire i possibili effetti negativi determinati da tali strategie è stata effettuata un'analisi degli impatti potenziali riportata di seguito.

Azioni-impatti potenziali

	Azioni-impatti potenziali
Matrici ambientali e antropiche interessate	nuove aree residenziali
Energia	Aumento dei consumi energetici
Acqua	Aumento dei consumi idrici
	Aumento della produzione di reflui
Rifiuti	Aumento produzione rifiuti
Suolo e sottosuolo	Consumo di suolo
Clima-Aria	Emissioni in atmosfera dovute agli impianti di riscaldamento
Rumore	

Alle nuove trasformazioni risulta associabile un incremento dei consumi (di energia elettrica, acqua potabile, etc.) oltre che un aumento della produzione di reflui e rifiuti. In relazione ai consumi energetici si ricorda che il Regolamento Edilizio comunale risulta già integrato da norme che prevedono l'installazione obbligatoria di pannelli fotovoltaici in misura tale da garantire una produzione di energia elettrica per ciascuna unità immobiliare non inferiore a 0,2 kw. Inoltre il Regolamento Edilizio prevede che, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica venga progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Si ricorda inoltre che il D. Lgs. n. 28 del 2011 ha fissato obiettivi minimi di utilizzo delle FER che devono essere raggiunti negli interventi di nuova edificazione e nel caso di ristrutturazioni rilevanti. In merito ai consumi energetici una quota sempre maggiore è oggi imputabile al raffrescamento nei mesi estivi mediante impianti di condizionamento; al fine di limitare tale apporto si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.

Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e griglie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria. La realizzazione dei nuovi interventi comporta inoltre un incremento della produzione di reflui: per la gestione degli scarichi dai nuovi insediamenti valgono le misure individuate dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

E' da considerare tra gli impatti anche la produzione di rifiuti connessa alla realizzazione dei nuovi edifici residenziali e alla fase di esercizio degli stessi. I rifiuti prodotti sia nella fase di cantiere sia in quella di esercizio dovranno essere correttamente gestiti in base a quanto disposto dalla normativa di settore vigente, ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.



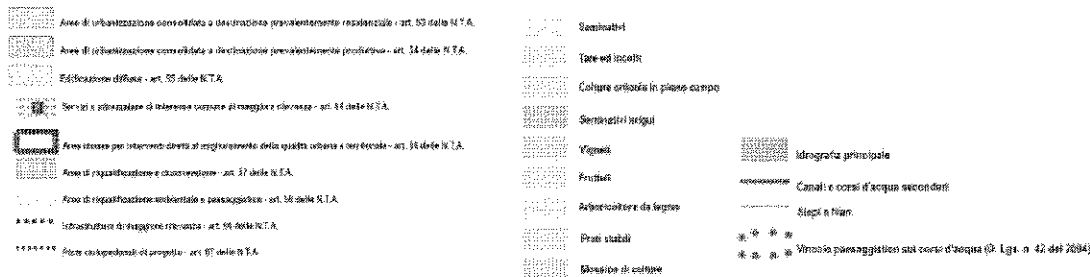
10/02/08

Ulteriori effetti delle trasformazioni previste dal Piano per l'ambito sono riconducibili all'ulteriore consumo di suolo. Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione. In merito a tale impatto appare opportuno ad ogni modo ricordare che il dimensionamento di PAT non ha subito modifiche in seguito alla reintroduzione dell'ambito in esame e pertanto, complessivamente, non si determina un incremento del consumo di suolo rispetto al PAT adottato.

Considerato che il PATI della comunità metropolitana di Padova inserisce l'area tra gli ambiti di connessione naturalistica di 1° grado, la realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri volti a favorire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti. Si consiglia inoltre l'impiego di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).

Analisi cartografica

Per valutare, come indicato nelle integrazioni richieste, i possibili effetti connessi alla pluralità di funzioni previste per l'ambito, è stato condotto un ulteriore approfondimento mediante la lettura di una cartografia di sovrapposizione, elaborata sfruttando il metodo dell'overlay mapping. Tale cartografia riporta sia le azioni strategiche individuate dal PAT sia gli elementi di particolare criticità e valenza ambientale (generatori di pressioni sul territorio od elementi da tutelare) che caratterizzano il territorio comunale di Noventa Padovana. L'analisi consente di valutare non solo i potenziali impatti generati, direttamente o indirettamente, dalle previsioni di Piano (in particolare in riferimento ad elementi meritevoli di tutela o ad ambiti caratterizzati da vulnerabilità), ma anche quelli da esse potenzialmente subiti, esercitati da eventuali fattori di pressione ambientale presenti nel contesto (es. infrastrutture di trasporto, attività produttive presenti nel contesto, etc.). L'analisi cartografica condotta ha quindi consentito di individuare in modo maggiormente esaustivo le necessarie misure finalizzate alla tutela ambientale.



Cartografia di sovrapposizione

Dall'esame della cartografia elaborata si rileva che l'ambito è attraversato, in senso nord-sud, da un elettrodotto che presenta inoltre un traliccio interno all'area in esame: in fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non

potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

Confronto tra dimensionamento e calcolo analitico SAU

L'ambito in esame ricade interamente nell'ATO 2 al quale il PAT associa il dimensionamento riportato nella tabella seguente (Allegato 03 alle NTA del Piano).

[illegible]

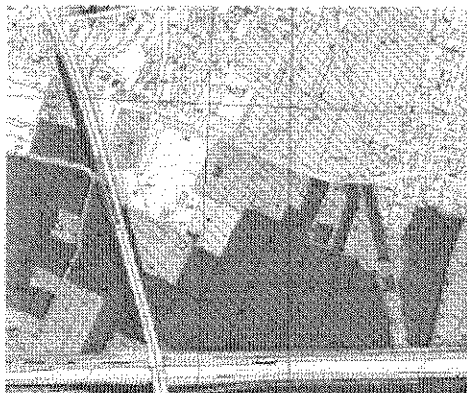
Estratto all'Allegato 03 alle NTA del PAT: "Dimensionamento ATO 2 - Novanta"

Le norme del Piano non specificano le quantità massime realizzabili all'interno dell'ambito in esame: il PAT infatti è uno strumento di pianificazione che ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio per la redazione del successivo Piano degli Interventi (Pi), al quale è demandato il compito di definire gli interventi di trasformazione.

Le norme del PAT (cfr. art. 70) specificano inoltre il limite quantitativo massimo di zona agricola, con caratteristiche di SAU, trasformabile in zone con destinazione diversa; essa ammonta complessivamente, per l'intero territorio comunale, a 16'377 mq. La zona agricola con caratteristiche di SAU, la zona agricola senza caratteristiche di SAU, nonché la SAU esterna alla zona agricola, come rilevate nel corso dei lavori di redazione del PAT, sono individuate graficamente nella Tav. Sic del PAT, di cui di seguito si riporta un estratto rappresentativo dell'ambito in esame.



10/10/13

**Zona agricola utilizzata (zona agricola con caratteristiche di SAU)**

Zona agricola utilizzata (ZAU) di tipo A ai sensi del PRG vigente (12 luglio 2012)
con caratteristiche di SAU (Superficie agricola utilizzata)
In tutto delle aree a cui si applica il limite quantitativo massimo di 16.400 m² di trasformazione in zone con destinazione diversa da quella agricola. Nel documento del piano si riferiscono a queste zone anche con il termine «zona agricola utilizzata (ZAU)».

Altre zone

Zona agricola ai sensi del PRG vigente con caratteristiche di SAU

Altre ZTA ai sensi del PRG vigente con caratteristiche di SAU

Altre ZTA ai sensi del PRG vigente senza caratteristiche di SAU

Zona agricola ai sensi del PRG già data dalla sua approvazione (29 ottobre 2002)

Estratto alla Tav. 51c "Studi agronomici: Zona agricola utilizzata" del PAT

Alla luce di quanto sopra, le trasformazioni nell'ambito in esame dovranno rispettare sia i limiti quantitativi di trasformazione per le diverse destinazioni, specificati all'interno del dimensionamento di Piano, sia il limite massimo di SAU trasformabile.

Osservazione all'art. 53 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale

Oggetto: Comma 7: il comma tratta argomenti già previsti dalla LR.

Controdeduzione: Modifica al comma 7: viene eliminato il comma 7.

Approfondimento valutativo

Si ritiene che lo stralcio del comma 7 sia opportuno in quanto la definizione degli indici, delle tipologie di intervento ammesse e i cambi d'uso sono compito del Piano degli Interventi (cfr. art. 17 della L.R. 15/2004 e s.m.i.). La LUR attribuisce infatti al PI il compito di definire gli interventi di trasformazione ammessi sul territorio, associando invece al PAT la natura di strumento strategico. L'abbattimento e la ricostruzione di immobili ormai vetusti rappresenta inoltre un'opportunità importante in termini di risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare il D. Lgs. n. 28/2011 prevede per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti l'obbligo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (al 1 gennaio 2017 la quota di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà coprire il 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento). I possibili impatti associabili a tali tipi di interventi sono riferibili soprattutto alla produzione di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. Per tale tipologia di rifiuto speciale è previsto lo smaltimento nell'ambito del circuito ordinario di recupero / smaltimento e l'assegnazione dei codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La ricostruzione degli edifici rappresenta un'opportunità anche per l'installazione di sistemi di recupero e riutilizzo idrici. Alla luce delle considerazioni sopra espresse si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame in quanto essa favorisce gli interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio, permettendolo anche nel caso in cui si voglia operare un cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Si ricorda a tal proposito che le norme del PRG vigente stabiliscono le destinazioni ammesse nelle diverse Z.T.O.. Inoltre l'art. 10 del Regolamento Edilizio detta ulteriori indicazioni in merito agli usi compatibili.

Osservazione all'art. 55 Edificazione diffusa

Oggetto: Comma 7: il comma tratta argomenti già previsti dalla LR.

Controdeduzione: Modifica al comma 7: viene eliminato il comma 7.

Approfondimento valutativo

Si richiamano le considerazioni valutative espresse al punto precedente, in base alle quali si ritiene opportuna la modifica introdotta. Si ritiene inoltre che il cambio di destinazione d'uso sia da favorire in tali ambiti qualora riguardi il passaggio ad uso residenziale di edifici impiegati ad altro fine, soprattutto nei casi di accertata incompatibilità con il contesto.



10600

Osservazione all'art. 56 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Oggetto: E' opportuno integrare la norma con la previsione di un piano guida e la possibilità di variazione alle quantità previste nei singoli ATO.
Controdeduzione: Modifica al comma 7: dopo le parole "la realizzazione" vengono aggiunte le parole; <i>"previa presentazione di un "Piano guida" finalizzato al coordinamento degli interventi."</i> Viene aggiunto il comma 8: <i>"Il PI può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO nel rispetto del limite quantitativo massimo stabilito nel successivo Articolo 70"</i> Modifica al comma 9: viene eliminato il comma 9 che recitava: <i>"Il dimensionamento di ciascun ATO è da considerarsi vincolante per tutti gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, quali che siano le specifiche destinazioni d'uso."</i>
Approfondimento valutativo Si ritiene utile l'integrazione delle norme con la previsione della redazione del Piano guida finalizzato al coordinamento degli interventi: tale strumento infatti è in grado di garantire la piena attuazione delle previsioni del PAT per ciascun ambito. Anche l'integrazione del comma 8 con l'indicazione delle variazioni apportabili dal PI alle quantità previste si ritiene opportuna in quanto in grado di rendere maggiormente flessibili, e quindi più facilmente attuabili, le previsioni di piano. Non si associa a tale modifica un impatto negativo, ricordando che dovrà essere in ogni caso rispettato il dimensionamento del PAT e che tutte le aree disciplinate dall'art. 56 sono state oggetto di uno specifico approfondimento nell'Allegato A del RA, le cui misure di sostenibilità sono state inoltre recepite nelle NT del PAT. Per quanto riguarda l'eliminazione del comma 9 si osserva che già l'art. 45 delle NT del PAT disciplina, in coerenza con i dettami della LUR, il dimensionamento del PAT e le aree per servizi. Inoltre gli allegati 8 - 13 richiamati nell'articolo individuano le quantità massime associate dal Piano a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo.
Osservazione all'art. 57 Aree di riqualificazione e riconversione
Oggetto: Comma 10: L'ambito di applicazione è già previsto all'art. 3 delle norme.
Controdeduzione: Modifica al comma 10: Viene eliminato il comma 10.
Approfondimento valutativo Il comma 10 oggetto di stralcio è il seguente: <i>"10. Sino all'approvazione della prima variante al PI, e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi interventi nei limiti di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettera e) «interventi di nuova costruzione», numero 2) «interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune», e senza aumento della superficie lorda di pavimento oltre il 30% di quella esistente."</i> Si ritiene che lo stralcio del comma 10 sia opportuno in quanto la definizione degli indici, delle tipologie di intervento ammesse e i cambi d'uso sono compito del Piano degli interventi (cfr. art. 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i.). La LUR attribuisce infatti al PI il compito di definire gli interventi di trasformazione ammessi sul territorio, associando invece al PAT la natura di strumento strategico. Si ritiene che la modifica introdotta dall'osservazione in esame sia opportuna anche al fine di incentivare maggiormente gli interventi di riqualificazione e riconversione, che rappresentano un'importante opportunità per il territorio comunale, anche in considerazione dell'estesa urbanizzazione che lo caratterizza.
Osservazione all'Art. 62 Linee preferenziali dello sviluppo insediativo
Oggetto: Comma 4: assicurare una maggiore flessibilità nella pianificazione del territorio.
Controdeduzione: Modifica al comma 4: dopo le parole "il PI" eliminare la parola "dovrà" e sostituirla con la parola "potrà".
Approfondimento valutativo Il dimensionamento del PAT assegna all'ATO 1 "Noventa" 6'200 mq di sip a destinazione commerciale/direzionale. Il comma modificato dall'osservazione mantiene al PI la possibilità di collocare, in corrispondenza della linea di sviluppo insediativo interna all'ambito M1, un'adeguata quantità di tali funzioni senza imporre l'obbligo. La modifica introdotta si ritiene opportuna in quanto in grado di rendere maggiormente flessibili, e quindi più facilmente attuabili, le previsioni di piano.
Osservazione all'art. 72 Territorio agricolo – Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni
Oggetto: Materia di competenza del PI.
Controdeduzione: Eliminazione dell'art. 72.
Approfondimento valutativo Vengono eliminati contenuti normativi che potranno trovare più idonea collocazione all'interno di altri strumenti di pianificazione (P.L., etc.). L'art. 72 conteneva infatti specifiche prescrizioni relativamente alle tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni in territorio agricolo. In particolare venivano indicate le tipologie edilizie ammesse, le caratteristiche delle coperture, dei camini, delle cornici di gronda, dei porticati, dei poggiali, delle forature, dei serramenti, degli intonaci, delle recinzioni. Le prescrizioni miravano al



mantenimento delle forme tradizionali, indicando, ad esempio, di preferire piante degli edifici rettangolari e prescrivendo l'assenza di scale esterne e l'uso di intonaci tradizionali e serramenti in legno. Si ritiene che l'obiettivo di mantenere la riconoscibilità del territorio rurale, anche con riferimento alle tipologie e caratteristiche costruttive ammesse per le nuove edificazioni, possa trovare più opportuno sviluppo nell'ambito della successiva fase di pianificazione comunale, ovvero nel Piano degli Interventi. Mentre il PAT infatti ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione.

Il territorio di Noventa Padovana si inserisce all'interno dell'area metropolitana centrale costituita dal sistema insediativo e dai territori di connessione afferenti le città di Padova e Mestre (ambito di Paesaggio n. 8 riconosciuto dal P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 427 del 2013). L'ambito comunale si presenta per la gran parte urbanizzato tuttavia sono ancora riconoscibili ambiti agricoli pressoché integri, seppure di estensione limitata, nella maggior parte dei quali la percezione del paesaggio si discosta molto da quella di un paesaggio agricolo integro.

L'art. 72 conteneva anche una indicazione specifica relativa alle aree libere, che prevedeva il mantenimento delle piantumazioni esistenti (salvo l'asporto delle piante incongruenti, malate o altro) e la messa a dimora di nuove piantumazioni con essenze esclusivamente tipiche del luogo. Veniva inoltre indicata la necessità di conservare e possibilmente potenziare le aree boscate ed in genere le alberature esistenti. Si osserva comunque che misure di tutela degli elementi del paesaggio agrario risultano presenti anche in altri articoli delle NT del PAT. In particolare l'art. 29 delle NT individua le seguenti invarianti di natura ambientale: boschi, parchi, giardini storici e verde pubblico, siepi e filari, alberi monumentali. Per tutti gli elementi riconosciuti come invarianti il PAT vieta interventi comportanti alterazioni ed eliminazioni, ammettendo interventi di sostituzione condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni. Il comma 5 dell'art. 29 indica inoltre che il PI potrà individuare ulteriori elementi vegetali di valore ambientale o storico-culturale da assoggettare alla disciplina delle invarianti di natura ambientale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene opportuno che in fase di Piano degli Interventi vengano individuate opportune indicazioni al fine di garantire la conservazione del paesaggio agrario storico, anche ove residuale, favorendo inoltre, in coerenza con gli obiettivi del PTRC per l'ambito, la salvaguardia degli elementi di valore ambientale che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali).

Osservazione all'art. 74 Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale

Oggetto: Comma 6: correzione errore materiale. Comma da 9: per ridurre le limitazioni di salvaguardia previste dalla LR 40.

Controdeduzione: Modifica al comma 6: viene sostituita la parola "PAT" con la Parola "PI". Modifica al comma 9: viene eliminato il comma 9: "Fino all'approvazione del primo PI e del Piano ambientale, alle aree classificate dal precedente comma 6, quali Parchi di interesse locale, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla LR 40/1984, articolo 6 «Misure temporanee di salvaguardia»." Modifica al comma 10: in testa al comma 10 vengono aggiunte le parole: "Fino all'approvazione del primo PI e del Piano ambientale".

Approfondimento valutativo

Si ritengono opportune le modifiche introdotte, che mirano a rendere maggiormente flessibili e quindi più facilmente attuabili le previsioni del PAT. In particolare viene demandato al PI l'istituzione del parco di interesse locale di cui alla LR 40/1984 e di conseguenza eliminato il riferimento (contenuto nel comma 9) alle misure temporanee di salvaguardia stabilite dalla stessa legge regionale. Rimane la specificazione del comma 4, che indica gli ambiti in oggetto come quelli "preferenziali per l'istituzione di parchi e/o riserve naturali di interesse comunale. Esse nel loro insieme costituiscono un sistema unitario a rete di tutela e valorizzazione ambientale ed ecologica, e contribuiscono in modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale." La validità del comma 10, che ammetteva unicamente interventi di ampliamento di case d'abitazione esistenti e la realizzazione di strutture agricole - produttive, viene limitata temporalmente integrando il comma con la dicitura "fino all'approvazione del primo PI e del Piano Ambientale".

Osservazioni all'art. 75 Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale - Sistema delle ville

Oggetto: Comma 6: non sono necessari prescrizioni e vincoli in quanto gli interventi sono già regolati dal PRG vigente.

Controdeduzione: Modifica al comma 6: viene eliminato il capoverso:

"Prescrizioni e vincoli"

6. Non sono ammessi nuovi interventi, ma esclusivamente interventi di conservazione e/o valorizzazione del carattere e dell'identità dell'ambito individuato."

Approfondimento valutativo

Si ritiene opportuna la modifica introdotta dall'osservazione in esame in quanto gli interventi ammessi risultano già disciplinati dal P.R.G. vigente e potranno eventualmente essere modificati nell'ambito della redazione del Piano degli Interventi o di sue Varianti. Mentre il PAT infatti ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione.



10/10/20

Osservazione all'art. 76 - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale - Sistema agricolo-fluviale
Oggetto: Comma 6: il comma tratta argomenti già previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano Regolatore Vigente.
Controdeduzione: Modifica al comma 6: viene eliminato l'intero comma.
Approfondimento valutativo Si ritiene che lo stralcio del comma 6 sia opportuno al fine di ricondurre la normativa di piano ad un livello strategico, in conformità agli indirizzi regionali che attribuiscono al PAT il compito di definire le linee strategiche di assetto e sviluppo del territorio e al PI il compito di definire gli interventi di trasformazione ammessi. In particolare l'art. 17 (comma 2a) della LUR prevede che il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b). Il comma 6 che viene eliminato ammetteva unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia all'interno degli ambiti del sistema agricolo - fluviale. La disciplina viene ricondotta a quanto già disciplinato dalla normativa di riferimento (e in particolare dalla LUR) e dal P.R.G. vigente. Viene mantenuta la prescrizione introdotta dal comma 7 che limita gli interventi ammessi dagli art. 44 e 45 della LUR alle aziende agricole certificate a norma di legge, che praticano produzioni agricole ed agro-alimentari con metodo biologico. Si ritiene che la disciplina in essere sia adeguata a rispondere alle esigenze del territorio in termini non solo sociali ed economici ma anche ambientali, dal momento che vengono favorite le coltivazioni biologiche. Inoltre si ricorda che, per quanto riguarda gli ambiti oggetto dell'art. 76 che rientrano tra le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale o in aree di riqualificazione e riconversione, gli interventi previsti dal PAT sono stati oggetto di specifico approfondimento valutativo riportato nell'Allegato A al RA, le cui misure di sostenibilità sono state recepite nelle norme tecniche. Di conseguenza non si rilevano impatti significativi associabili alla modifica normativa in esame.
Osservazione all'art. 77 - Norme generali inerenti valori e tutele culturali
Oggetto: Comma 1: vengono eliminati i riferimenti agli articoli soppressi.
Controdeduzione: Modifiche al comma 1: dopo la parola "articolo" vengono eliminate le parole: " e nei successivi articoli Articolo 78, Articolo 79, Articolo 80, Articolo 81, Articolo 82, Articolo 83 e Articolo 84."
Approfondimento valutativo La modifica è necessaria per rendere coerente il testo dell'articolo con le modifiche intervenute a seguito della fase istruttoria condotta sulle osservazioni pervenute. La valutazione dei possibili effetti derivanti dalla soppressione degli articoli indicati è riportata nel seguito del presente approfondimento.
Osservazione agli art. dal 78 all'84 Categorie d'intervento
Oggetto: Materia di competenza del PI.
Controdeduzione: Gli articoli dal 78 all'84 vengono soppressi.
Parere del valutatore della VAS: Vengono eliminati contenuti normativi che potranno trovare più idonea collocazione all'interno di altri strumenti di pianificazione e regolamentazione del territorio, con particolare riferimento al Piano degli Interventi. In particolare gli articoli stralciati fornivano indicazioni di carattere generale relativamente alle diverse tipologie di interventi ammessi sui Beni Culturali, le Ville Venete e gli immobili di valore testimoniale, demandando ad ogni modo al PI la definizione del grado di protezione specifico di ciascun edificio. Lo stralcio degli articoli indicati nell'osservazione non modifica pertanto nella sostanza la disciplina di tutela, per la cui definizione appare più corretto demandare interamente al PI, sia la definizione degli interventi sia l'attribuzione del grado di protezione di ciascun edificio oggetto di tutela. Per le considerazioni esposte non si ritiene che la modifica introdotta possa generare impatti negativi sulle componenti ambientali, con particolare riferimento al paesaggio e ai beni culturali.
Osservazione all'art. 85 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete
Oggetto: Comma 4: il comma viene aggiornato in seguito alla soppressione degli art. dal 78 all'84.
Controdeduzione: Modifica al comma 4: dopo le parole: "esclusivamente interventi" vengono aggiunte le parole "di restauro e risanamento conservativo di cui al DPR 380/2001, articolo 3 «Definizioni degli interventi edifi», comma 1, lettera c)" e vengono eliminate le parole "nei limiti di cui al precedente articolo 82."
Approfondimento valutativo La modifica è necessaria per rendere coerente il testo dell'articolo con le modifiche intervenute a seguito della fase istruttoria condotta sulle osservazioni pervenute. Non si rilevano criticità.



Osservazione all'art. 86 Pertinenze scoperte da tutelare
Oggetto: Si rende opportuno distinguere la disciplina normativa tra gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, edifici rientranti nell'elenco delle ville venete ed edifici tutelati dal PRG vigente.
Controdeduzione: Vengono introdotti due nuovi commi, il 3bis e 3ter come segue: <i>3.bis Il PAT demanda al PI l'integrazione delle norme per la gestione degli interventi riguardanti le pertinenze delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico. 3.ter Il PI potrà precisare i perimetri dei contesti figurativi definiti dal PAT, considerando i limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata.</i> Modifica comma 4: dopo le parole "aree individuate" vengono aggiunte le parole: <i>"quali pertinenze delle Ville Venete e degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004".</i> Modifica comma 5: Dopo il numero 5) vengono aggiunte le parole: <i>"Sugli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004".</i> Dopo le parole: <i>"nuova edificazione"</i> vengono aggiunte le parole: <i>"fatti salve le diverse previsioni contenute nei Decreti di opposizione del vincolo".</i> Viene aggiunto il comma 5 bis: <i>5.bis Per gli edifici tutelati dal PRG Vigente alla data di adozione del PAT e non ricompresi nella disciplina di cui al precedente comma 5 del presente Articolo può trovare attuazione quanto previsto alla lettera g) dell'Articolo 98 delle presenti NT.</i>
Approfondimento valutativo La modifica si ritiene adeguata al fine di meglio esplicitare e differenziare la disciplina di tutela attribuita agli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, edifici rientranti nell'elenco delle ville venete ed edifici tutelati dal PRG vigente. Non si rilevano criticità.
Osservazione all'art. 87 Contesti figurativi dei complessi monumentali
Oggetto: Comma 11: Il comma viene aggiornato in seguito alla soppressione degli art. dal 78 all'84.
Controdeduzione: Modifiche al comma 11: dopo la parola <i>"immobili"</i> aggiungere le parole <i>"e aree"</i> dopo le parole: <i>"interventi"</i> vengono aggiunte le parole: <i>"di restauro e risanamento conservativo di cui al DPR 380/2001, articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettera c)"</i> ed eliminate le parole: <i>"di cui ai precedenti articoli, nonché l'eliminazione delle superfetazioni incongrue."</i> Di seguito è aggiunto il punto seguente: <i>"Sono ammessi gli interventi disciplinati da specifici atti amministrativi (Delibere di Consiglio o di Giunta, Autorizzazioni, etc.) relativi agli istituti del Credito Edilizio, della Compensazione Urbanistica o della Perequazione Urbanistica disciplinati dalla LUR".</i>
Approfondimento valutativo La modifica è necessaria per rendere coerente il testo dell'articolo con le modifiche intervenute a seguito della fase istruttoria condotta sulle osservazioni pervenute che hanno portato allo stralcio degli articoli dal 78 all'84, oltre che al fine di integrare tra gli interventi ammessi anche quelli disciplinati da specifici atti amministrativi relativi agli istituti del credito edilizio, della compensazione urbanistica o della perequazione urbanistica disciplinati dalla LUR. La legge urbanistica regionale ha introdotto gli strumenti urbanistici del credito edilizio, della compensazione e perequazione al fine di garantire una maggiore equità e sostenibilità sociale ed economica degli interventi di trasformazione, con risvolti positivi che possono riguardare anche l'ambiente (demolizione di edifici incongrui o incompatibili con il contesto, realizzazione di interventi compensativi a carattere ambientale, etc.). Non si rilevano criticità in relazione alla modifica in esame.
Osservazione all'art. 92 Rete ecologica – Gangli principali
Oggetto: Comma 5: Correzione errore di scrittura.
Controdeduzione: Modifica al comma 5: la sigla PAT viene sostituita con la parola PI.
Approfondimento valutativo La modifica è necessaria al fine di correggere l'errore materiale presente nel comma 5 con il quale viene ora correttamente demandata al PI la suddivisione dei gangli principali in gangli di grado 1 e gangli di grado 2. Non si rilevano criticità in relazione alla modifica in esame.
Osservazione all'art. 98 Modifiche al PAT senza formale variante
Oggetto: Comma 1: si ritiene opportuno introdurre modifiche all'articolo ai fini di rendere più snelle eventuali procedure di varianti al PAT.
Controdeduzione: Modifica al comma 1: aggiunta delle lettere seguenti: a) <i>limitate variazioni, puntualmente giustificate,</i> – <i>al perimetro degli ATO,</i> – <i>ai limiti fisici alla edificazione,</i>



- alle aree ad urbanizzazione consolidata e generalmente alle previsioni del PAT conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del PAT;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per introdurre modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
- non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per introdurre modifiche alle Schede "B" del PRG Vigente alla data di adozione del PAT, inerenti gli edifici individuati quali "beni ambientali e architettonici e al relativo grado di tutela, se motivate da opportuna analisi storico-morfologica.

Approfondimento valutativo

Non si ritiene che la modifica individuata dall'osservazione possa determinare impatti negativi sulle componenti ambientali. Anche nel caso di limitate variazioni al perimetro degli ATO, ai limiti fisici all'edificazione e alle aree di urbanizzazione consolidata, rimangono valide le quantità previste dal dimensionamento per ciascun ATO e le misure di sostenibilità individuate dalla VAS. Non si ritiene pertanto che le modifiche introdotte possano determinare impatti negativi sulle componenti ambientali.

Allegati dal 14 al 17

Oggetto: Le schede norma degli ambiti di trasformazione M sono stati integrati con l'inserimento delle modalità esecutive derivanti dal riscontro alla richiesta della Commissione Regionale VAS.

Controdeduzione:

All'allegato 14 "Scheda norma ambito di trasformazione M1 viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e griglie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- Si ritiene opportuno che nella progettazione attuativa delle nuove aree a destinazione commerciale, direzionale e turistica venga effettuata una stima relativa al traffico generato dai nuovi insediamenti al fine di valutare la necessità di predisporre particolari misure, quali ad esempio fasce verdi di mitigazione o protezione degli edifici ad uso abitativo presenti nell'ambito. Per quanto riguarda il traffico generato dalle nuove aree residenziali, dai servizi e dalle strutture sportive si demanda alla fase attuativa la verifica del traffico generato dai nuovi interventi.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato dei corridoi ecologici secondari individuati dal PAT nell'area in esame; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico secondario ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione". Si consiglia inoltre l'impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).
- Qualora i nuovi interventi a destinazione commerciale, turistica e direzionale vengano realizzati in prossimità delle abitazioni esistenti dovrà essere garantita la tutela di queste dalle emissioni sonore mediante il rispetto della normativa vigente in materia; si consiglia inoltre di strutturare, ove gli spazi a disposizione lo consentano, aree verdi con funzione di separazione tra zone a diversa destinazione, dotate di adeguato equipaggiamento vegetazionale idoneo ad esplicare le funzioni ambientali (assorbimento inquinanti, mitigazione acustica, regolazione microclimatica, etc.) oltre che a garantire una migliore integrazione delle nuove strutture nel paesaggio. Si ritiene opportuno che anche nella progettazione delle nuove aree a parcheggio venga prevista un adeguato equipaggiamento vegetazionale, indicativamente un albero ogni 4 posti auto, al fine di garantire l'ombreggiamento degli stalli di sosta nei mesi estivi e un migliore inserimento paesaggistico delle nuove aree.
- Si ritiene preferibile che i nuovi interventi di edificazione ad uso abitativo o connessi alla realizzazione di servizi vengano realizzati in continuità con gli ambiti già edificati e di conseguenza ai bordi dell'ambito in esame, non compromettendo, così facendo, l'integrità spaziale, preziosa sia in termini ecologici sia in relazione al paesaggio percepibile. Si ritiene per contro che eventuali aree verdi attrezzate e percorsi ciclabili e pedonali potranno occupare anche le porzioni centrali dell'ambito, tenuto



10/02/20

conta dei corridoi ecologici di progetto individuati dal PAT; la progettazione di tali elementi si ritiene debba essere accompagnata da un'attenta progettazione del verde di arredo al fine di ulteriormente incrementare la valenza paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (ad es. nella realizzazione di percorsi ciclo-pedonali si consiglia di prevedere una dotazione di alberi in grado di rendere fruibile la pista nei mesi caldi).

- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.
- I nuovi interventi dovranno rispettare anche i due corsi d'acqua minori che si trovano uno a nord dell'ambito e uno nella sua metà inferiore; la salvaguardia va effettuata sia intendendo i corsi d'acqua come vie preferenziali per i corridoi ecologici ma anche ai fini di tutela dal rischio idraulico, seguendo quindi le prescrizioni riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
- Limitatamente alle porzioni dell'ambito che ricadono ad una distanza inferiore ai 200 m dalla stazione radio base presente in prossimità dello stesso (ricadente nel limitrofo territorio del Comune di Padova) si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente, considerando le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.

All'allegato 15 "Scheda norma ambito di trasformazione M2 viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e griglie da utilizzare per gli scarichi dei water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- Si ritiene opportuno che nella progettazione attuativa delle nuove aree a destinazione commerciale, direzionale e turistica venga effettuata una stima relativa al traffico generato dai nuovi insediamenti al fine di valutare la necessità di predisporre particolari misure, quali ad esempio fasce verdi di mitigazione o protezione degli edifici ad uso abitativo presenti nell'ambito. Per quanto riguarda il traffico generato dalle nuove aree residenziali, dai servizi e dalle strutture sportive si demanda alla fase attuativa la verifica del traffico generato dai nuovi interventi.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato dei corridoi ecologici individuati dal PAT nell'area in esame; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione". Si consiglia inoltre l'impiego di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).
- Si consiglia di strutturare, ove gli spazi a disposizione lo consentano, aree verdi con funzione di separazione tra zone a diversa destinazione (con particolare riferimento a quelle produttive appartenenti alla ZIP), dotate di adeguato equipaggiamento vegetazionale idoneo ad esplicare le funzioni ambientali (assorbimento inquinanti, mitigazione acustica, regolazione microclimatica, etc.) oltre che a garantire una migliore integrazione delle nuove strutture nel paesaggio.
- Si consiglia di realizzare nuovi interventi di edificazione preferibilmente in continuità con l'edificato già esistente, al fine anche di limitare la frammentazione territoriale e conservare la valenza ecologica e paesaggistica dell'area.
- Si ritiene per contro che eventuali aree verdi attrezzate e percorsi ciclabili e pedonali potranno occupare anche le porzioni centrali dell'ambito, tenuto conto dei corridoi ecologici di progetto individuati dal PAT; la progettazione di tali elementi si ritiene debba essere accompagnata da un'attenta progettazione del verde di arredo al fine di ulteriormente incrementare la valenza paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (ad es. nella realizzazione di percorsi ciclo-pedonali si consiglia di prevedere una dotazione di alberi in grado di rendere fruibile la pista nei mesi caldi).
- Limitatamente alle porzioni dell'ambito che ricadono ad una distanza inferiore ai 200 m da tale impianto si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.

All'allegato 16 "Scheda norma ambito di trasformazione M3 viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.

- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- In relazione alla possibilità di ampliare il polo scolastico si ritiene opportuno demandare alla fase attuativa una stima dei volumi di traffico generati dagli interventi, qualora gli stessi comportino l'incremento delle classi e di conseguenza una maggiore affluenza di veicoli nel periodo scolastico, utile al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità determinate da tale incremento (edifici ad uso abitativo posti in prossimità degli assi interessati dai nuovi volumi di traffico, possibilità di code, etc.) e poter così individuare misure correttive idonee.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato del corridoio ecologico secondario previsto dal Piano in corrispondenza di Via Marco Polo; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico secondario ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione". Al momento attuale si osserva che il corridoio ecologico esiste solo a livello di pianificazione in quanto nell'ambito la presenza di elementi vegetazionali è limitata ad alcuni tratti: l'effettiva realizzazione del collegamento ecologico richiederà quindi opere di impianto di vegetazione arborea-arbustiva; si consiglia l'impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).
- In relazione ai percorsi ciclo-pedonali di progetto si consiglia di progettare il verde di arredo al fine di incrementare la valenza ecologica dell'area, oltre che quella paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (garantendo, ad esempio, la funzione di ombreggiamento della pista da parte della vegetazione nei mesi caldi).
- Si ritiene opportuno, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, che vengano realizzate fasce di mitigazione paesaggistica mediante la piantumazione di elementi vegetazionali, in particolare in corrispondenza dell'attività produttiva inserita dal PAT all'interno dell'ambito di riqualificazione e riconversione R/3.
- Si consiglia di realizzare i nuovi interventi di edificazione previsti dalla scheda norma (edifici residenziali, servizi e ampliamento del polo scolastico) preferibilmente in continuità con l'edificato già esistente, al fine di limitare la frammentazione territoriale e conservare la valenza ecologica e paesaggistica, con particolare riferimento alla porzione di nord-est che appare essere quella maggiormente integra.
- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.
- In fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli Elettrodotti calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

All'allegato 17 "Scheda norma ambito di trasformazione M4 viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.
- In relazione alla vicinanza di una stazione radio base (interna all'area produttiva posta a sud dell'ambito), si ricorda la necessità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza imposti dalla normativa vigente in relazione alla stazione radio base posta ad una distanza di circa 100 m dal perimetro dell'ambito.

Approfondimento valutativo

La modifica si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni individuate nell'ambito della fase istruttoria sul Rapporto Ambientale adottato dalla Commissione VAS regionale (riportate all'interno dell'allegato A al Rapporto Ambientale - "Approfondimenti valutativi condotti nell'ambito della fase istruttoria") all'interno delle NT del PAT. Non si rilevano pertanto criticità.

Allegati dal 18 al 22

Oggetto: Le schede norma degli ambiti di trasformazione M sono stati integrati con l'inserimento delle modalità esecutive derivanti dal riscontro alla richiesta della Commissione Regionale VAS.

Controdeduzione:

All'allegato 18 "Scheda norma ambito di trasformazione R1" viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.



- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e griglie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Considerata la presenza di stazioni radio base, si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Si ritiene di primaria importanza accompagnare i nuovi interventi edificatori con la realizzazione di cortine vegetali strutturate al fine di assorbire efficacemente gli inquinanti atmosferici, ove possibile poste tra i nuovi edifici e l'asse autostradale.
- Si ritiene di primaria importanza vengano mantenute le formazioni boschive residuali presenti nell'ambito, in considerazione della capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici attribuibile alla vegetazione, oltre che in relazione alla valenza ambientale e paesaggistica.
- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.

All'allegato 19 "Scheda norma ambito di trasformazione R2" viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Per la stazione radio base posta in prossimità dell'ambito risulta necessario garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Considerata la capacità della vegetazione di assorbire gli inquinanti atmosferici si consiglia, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, di realizzare cortine vegetali strutturate al fine di assorbire gli inquinanti atmosferici.

All'allegato 20 "Scheda norma ambito di trasformazione R3" viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si consiglia, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, di realizzare cortine vegetali di separazione tra gli ambiti a diversa destinazione. Inoltre si ritiene debba essere salvaguardata la fascia di alberi che divide l'impianto da Via Cellini, anche in vista della realizzazione della pista ciclo-pedonale.

All'allegato 21 "Scheda norma ambito di trasformazione R4" viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e griglie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- In riferimento alla presenza, in prossimità dell'ambito, di una stazione radio base, si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Si consiglia di prevedere, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, l'inserimento di elementi vegetazionali in prossimità del nuovo asse ciclabile, al fine di migliorarne la fruibilità nei mesi estivi ed accrescere la valenza paesaggistica del territorio in cui si inserisce.

All'allegato 22 "Scheda norma ambito di trasformazione R5" viene aggiunto: Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.

- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si consiglia di prevedere, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, l'inserimento di elementi vegetazionali in prossimità del nuovo asse ciclabile, al fine di migliorarne la fruibilità nei mesi estivi ed accrescere la valenza paesaggistica del territorio in cui si inserisce.

Approfondimento valutativo

La modifica si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni individuate nell'ambito della fase istruttoria sul Rapporto Ambientale adottato della Commissione VAS regionale (riportate all'interno dell'allegato A al Rapporto Ambientale - "Approfondimenti valutativi condotti nell'ambito della fase istruttoria") all'interno delle NT del PAT. Non si rilevano pertanto criticità.

Osservazione su elaborati grafici**Modifica Tavola 1****Oggetto: Modifiche Tavola 1:**

- retino Centri Storici a volte poco leggibile;
- eliminazione dalla legenda del bordo delle "zone di attenzione idraulica" in quanto superfluo visto che esiste già il retino delle singole zone del PAI;
- correzione fascia di rispetto idraulica lungo i fiumi Brenta e Piovego in quanto erroneamente indicata della larghezza di 150 mt anziché di 10 mt.

Controdeduzione:

- viene corretta grafia centri storici in quanto non si vedeva la sovrapposizione centro storico e vincolo monumentale;
- viene eliminato il retino delle "zone di attenzione idraulica" in legenda e sulla mappa;
- viene eliminato il retino della fascia di rispetto idraulica mentre viene mantenuto solo il retino del vincolo paesaggistico (di 150 mt) perché corretto (in sostituzione del retino è stato integrato l'articolo 19 delle NTA).

Tavola PAT adottato



Centri storici non interessati da vincolo monumentale o idraulica

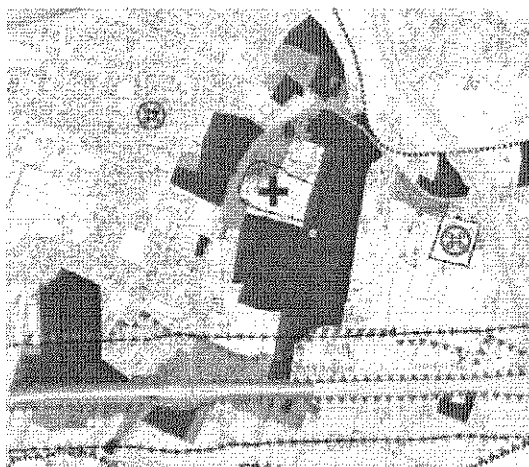
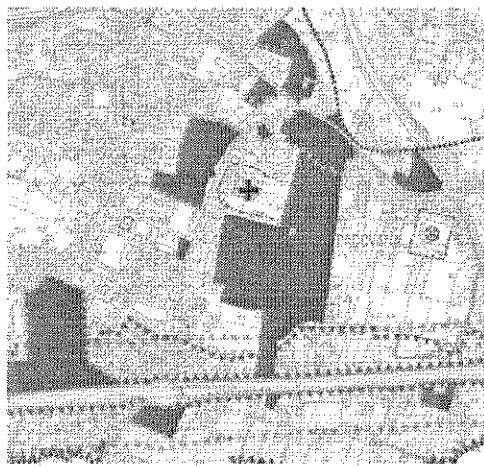


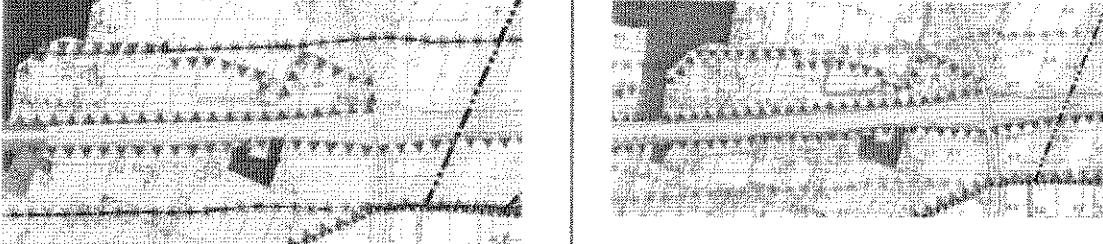
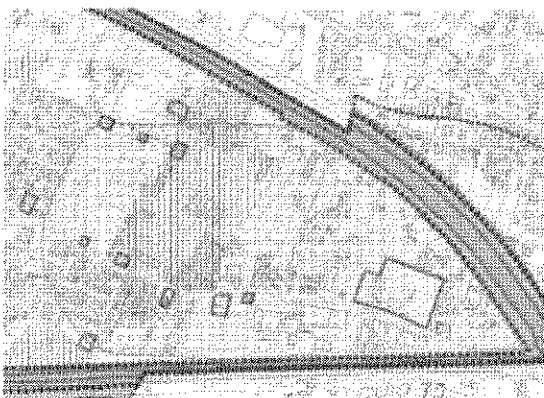
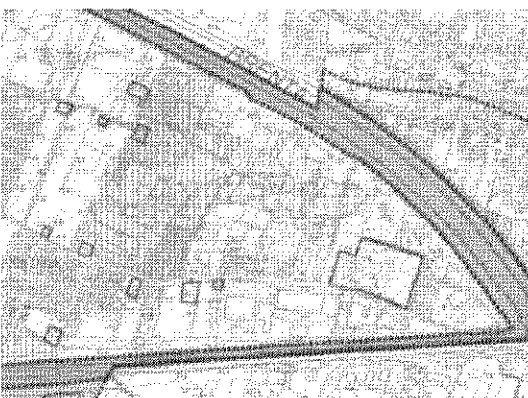
Tavola PAT modificata



Centri storici non interessati da vincolo monumentale o idraulica

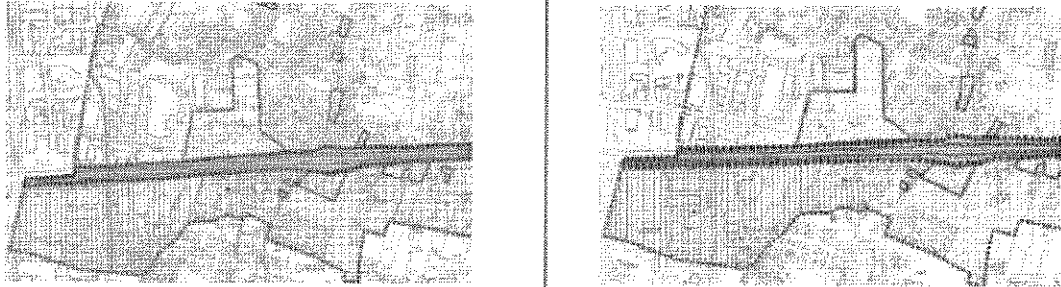
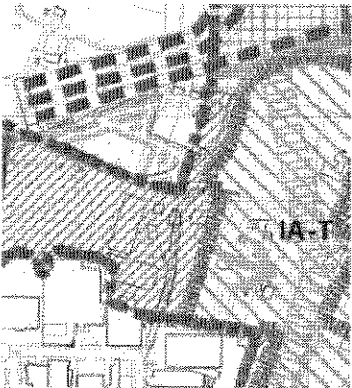
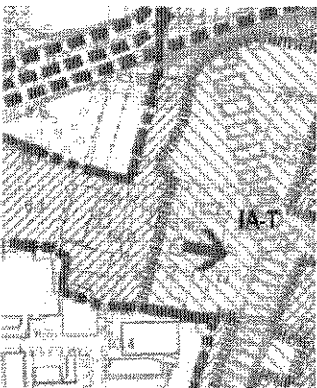
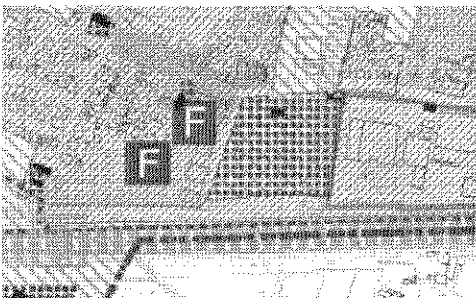
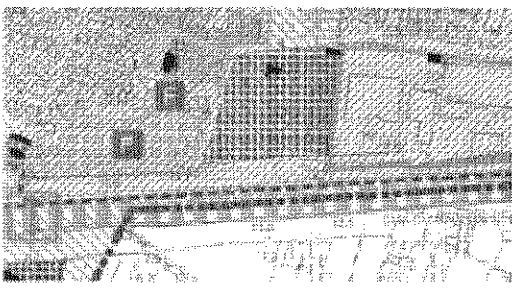


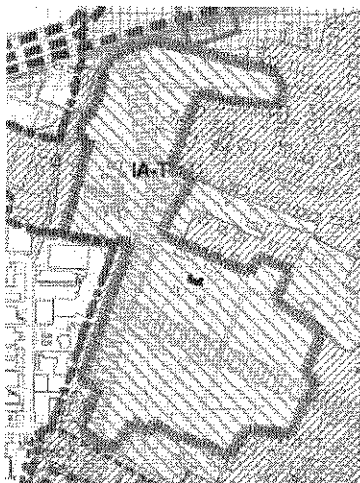
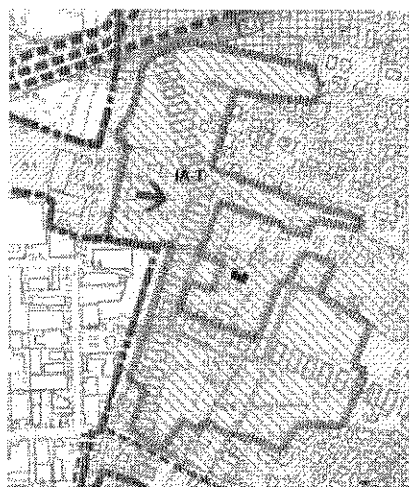


	
PAI: Zona di attenzione idraulica	
Approfondimento valutativo La modifica si rende necessaria al fine di recepire la pianificazione idraulica vigente e rendere maggiormente leggibili gli elaborati. Non si rilevano pertanto criticità.	
Modifica Tavola 2	
Oggetto: Modifiche Tavola 2: correzione della corrispondenza fra gli articoli riportati nel cartiglio delle tavole 2 e 4, e gli articoli riportati nelle NTA.	
Controdeduzione: correzione su tavole 2 e 4: Per un mero errore materiale sono stati riportati i riferimenti sbagliati agli articoli delle NTA, pertanto vengono corretti.	
Approfondimento valutativo La modifica si rende necessaria al fine di ripristinare la corretta corrispondenza tra gli articoli riportati nel cartiglio e le norme. Non si rilevano criticità.	
Modifica Tavola 3	
Oggetto: Tav. 3: retino "condizionamento per dissesto idrogeologico": aggiornare tavola con ultime indicazioni PAI.	
Controdeduzione: Modifica alla tavola 3: Viene modificata la tavola per renderla coerente con le ultime modifiche del PAI. Contestualmente vengono aggiornati i riferimenti agli articoli normativi delle NTA (segnati in legenda) in quanto in precedenza errati.	
<i>Tavola PAT adottata</i>	<i>Tavola PAT modificata</i>
	

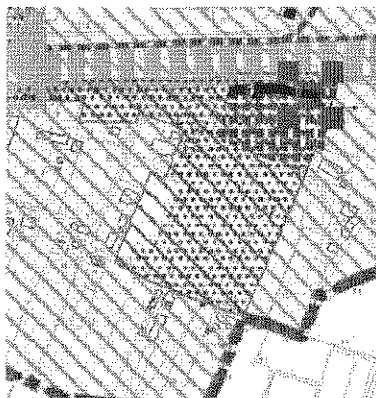
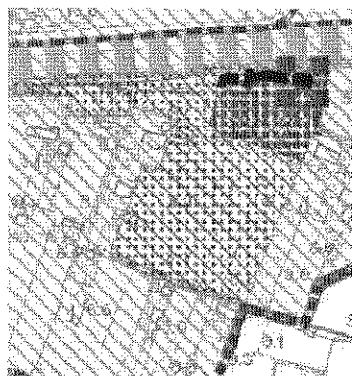


10/02/20

	
Approfondimento valutativo La modifica si rende necessaria al fine di recepire pianificazione idraulica vigente e rendere maggiormente leggibili gli elaborati. Non si rilevano criticità.	
Modifica tavola 4	
Oggetto: Correzione errore cartografico Tav. 4.	
Controdeduzione: Modifica Tav. 4: eliminare l'errore cartografico che segna area produttiva (colore viola) anziché retino blu (lungo Piovego) e nella zona di via Serenissima (da blu a viola).	
<i>Tavola PAT adottata</i>	<i>Tavola PAT modificata</i>
	
	
Approfondimento valutativo La modifica si rende necessaria al fine di indicare correttamente nella cartografia di Piano la destinazione urbanistica dell'area posta in prossimità dell'ambito M1 e nell'area a sud della frazione di Noventana. Non si rilevano criticità.	

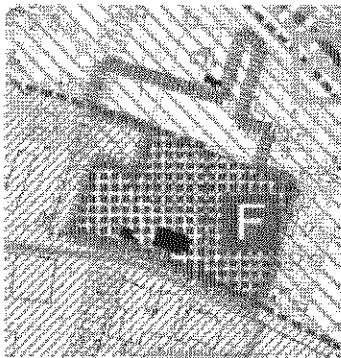
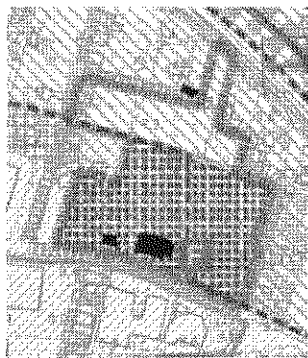
**Modifica tavola 4****Oggetto:** Tav 4: Aggiornamento cartografico.**Controdeduzione:** Modifica perimetro area M1 e inserimento consolidato in quanto presa d'atto stato di fatto.*Tavola PAT adottata**Tavola PAT modificata***Approfondimento valutativo**

L'ambito M1 (nella sua nuova perimetrazione) è stato già oggetto di approfondimento valutativo specifico riportato nell'Allegato A al Rapporto Ambientale. Si demanda pertanto a tale elaborato per considerazioni di dettaglio inerenti la sostenibilità delle trasformazioni individuate. Si osserva inoltre che la valutazione condotta ha permesso di individuare misure utili per accrescere la sostenibilità delle trasformazioni e per incrementare la compatibilità delle stesse con il contesto, che sono state inoltre recepite dalle NT del PAT (Allegato 14).

Modifica tavola 4**Oggetto:** Tav 4: Correzione di errore materiale.**Controdeduzione:** Correzione della superficie del retino "Contesti figurativi dei complessi monumentali" (zona sud Piovego).*Tavola PAT adottata**Tavola PAT modificata*



10/02/20

Approfondimento valutativo Non si rilevano criticità.	
Modifica tavola 4	
Oggetto: Tav 4: Per errore all'interno della zona M/4 è stato inserito il retino "consolidato produttivo".	
Controdeduzione: Viene corretta la tavola eliminando il retino "consolidato produttivo" all'interno dell'ambito M/4.	
<i>Tavola PAT adottata</i>	<i>Tavola PAT modificata</i>
	
Approfondimento valutativo Non si rilevano criticità. Il retino della destinazione produttiva è correttamente riportato solo all'esterno dell'ambito M/4.	
Oggetto: Tav 4: Aree di riqualificazione e riconversione colore del retino di difficile lettura.	
Controdeduzione: Viene modificato colore del retino corrispondente a "Aree di riqualificazione e riconversione" in quanto prima risultava di difficile lettura.	
<i>Tavola PAT adottata</i>	<i>Tavola PAT modificata</i>
 Aree di riqualificazione e riconversione	 Aree di riqualificazione e riconversione
 Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica	 Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica
Approfondimento valutativo Non si rilevano criticità.	



VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 9 agosto 2016, dalla quale emerge che:

Alla luce dell'approfondimento svolto, si ritiene che non vi siano impatti potenziali negativi sull'ambiente associabili alle modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione 15 e dell'accoglimento dell'osservazione 47.

In conclusione, alla luce delle valutazioni espresse, e con le integrazioni-chiarimenti acquisiti in sede di istruttoria, relativamente alle osservazioni n. 15 e n. 47, opportunamente valutate in sede di integrazione al Rapporto Ambientale e con il recepimento nei termini sopra evidenziati delle stesse, aventi attinenza ambientale, si propone che possa essere rilasciato parere favorevole alla sostenibilità ambientale del PAT, così come integrato dalle osservazioni sopracitate.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

1. alla sostenibilità ambientale del Piano di Assetto del PAT del Comune di NOVENTA PADOVANA, già valutato dalla Commissione VAS con voto n. 13 in data 25.01.16, così come integrato dalle osservazioni n. 15 e n. 47, opportunamente valutate in sede di integrazione al Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio comunale, vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento comunale, riguardante le osservazioni succitate, e con il recepimento nei termini sopra evidenziati delle stesse, aventi attinenza ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/06/2016

Il presente parere si compone di pagine 34